



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 13 GENNAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 11 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.34 della Società A.S.D. TAVERNA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.76 del 10.12.2015 (inibizione del dirigente PARROTTINO Giancarlo a svolgere ogni attività fino al 16/2/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara A.S.D. Taverna - F.C.D. Papanice del 06/12/2015, risulta che al 27° del II tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore ufficiale della società reclamante, Parrottino Giancarlo, per avere tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il suddetto dirigente con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/02/2016 (cfr. C.U. n.76 del 10 dicembre 2015 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante contesta il contenuto del rapporto arbitrale, sostenendo che "la vicenda descritta dall'arbitro non è mai avvenuta se non nei limiti di una pacata contestazione dell'operato arbitrale ma che non è mai trasmodata in offese o minacce". Nel caso in questione, quindi, "si mette in discussione la veridicità delle affermazioni mosse dall'arbitro e che quanto descritto sia realmente accaduto".

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al dirigente Parrottino Giancarlo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a svolgere ogni attività inflitta al dirigente PARROTTINO Giancarlo fino al 15 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.35 della Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 17.12.2015 (penalizzazione di DUE punti in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che trae fondamento da un atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell'arbitro ad opera del calciatore Nasso Vincenzo (violento pugno in faccia); accetta, la punizione sportiva della gara e la pesante squalifica inflitta al citato calciatore, ritenendole legittime ma chiede la revoca dei punti di penalizzazione.

Sostiene la Società Polistena che il seppur deprecabile gesto non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto estemporaneo, inaspettato, che va contestualizzato in un clima di svolgimento della gara di assoluta tranquillità. Aggiunge inoltre, come del resto riportato dall'arbitro stesso, che i calciatori ed i tesserati tutti della Società Polistena si sono fortemente rammaricati dell'accaduto attendendo addirittura l'arbitro all'uscita del Pronto Soccorso cui il Direttore di gara si era recato.

La tesi sopra esposta non può essere accolta in relazione alla sussistenza della responsabilità oggettiva per il comportamento del Nasso.

Possono tuttavia essere valutati, ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto. A tal proposito può affermarsi che si è trattato di un gesto di particolare violenza (e ciò rende assolutamente congrua la seppur severa sanzione decisa dal giudice di primo grado) ma, ai fini che qui rilevano, di atto unico, estemporaneo ed isolato dal contesto agonistico della gara da definirsi assolutamente corretto.

Per tali ragioni la sanzione può essere rideterminata riducendo ad un solo punto la penalizzazione.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce ad UNO (1) punto la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO nr.36 della Società AMATORI PAOLO PROCOPIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.10 Amatori del 17.12.2015 (squalifica del calciatore PERRI Francesco fino al 31/1/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il signor Perri Francesco veniva squalificato in prime cure fino al 31 gennaio 2016 in quanto ritenuto responsabile di tentata aggressione nei confronti di un dirigente avversario durante i disordini creati tra le opposte squadre al termine della gara Lamezia Golfo - Amatori Paolo Procopio del 12.12.2015.

La reclamante sostiene che l'arbitro è incorso in un palese errore di valutazione equivocando il comportamento del Perri che era volto a riportare la calma, richiamando i propri compagni, atteso che lo stesso svolgeva anche le mansioni di allenatore oltre che di calciatore.

La tesi portata a discolora non merita pregio in quanto priva di riscontri oggettivi che possano porre in dubbio la puntuale ricostruzione dell'arbitro.

Anche la sanzione appare commisurata alla gravità dei fatti contestati tenuto conto del ruolo di allenatore svolto dal Perri.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.37 del Sig. SCARFONE Danilo(Tess. della Società Amatori Cotto Cusimano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.10 Amatori del 17.12.2015 (squalifica per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;

RILEVA

il signor Danilo Scarfone impugna la squalifica di sei giornate di gara inflittagli per aver, dopo essere stato espulso, minacciato l'arbitro e spintonato e fatto cadere l'assistente di parte, nonché reiterato le minacce e le ingiurie allo stesso Direttore per tutta la durata della gara.

Il reclamante ammette di aver ecceduto nelle proteste ma sull'assunto di non aver commesso alcun atto di violenza nei confronti dell'arbitro chiede una significativa riduzione della squalifica.

I fatti per come narrati dall'arbitro non posso essere posti in dubbio e la gravità degli stessi induce a ritenere congrua ed adeguata la squalifica irrogata.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.38 del Sig.CASELLA Mariano (Tess. della Soc. S.S.D. Virtus Diamante)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.12.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/1/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il ricorrente;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara U.S.D. Santa Domenica – S.S.D. Virtus Diamante del 12/12/2015 risulta che, al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore ufficiale della società Virtus Diamante, Casella Mariano, teneva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione al fatto succitato, ha sanzionato il dirigente in questione con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/01/2016 (*cfr. C.U. n.22 del 17/12/2015 della Delegazione Provinciale di Cosenza*).

Il reclamante contesta quanto asserito dall'arbitro, ritenendosi estraneo ai fatti contestatigli ed indicando quale effettivo responsabile un altro dirigente della medesima società.

Tuttavia va rilevato che il direttore di gara nel rapporto a sua firma indica chiaramente il dirigente Casella Mariano quale responsabile del comportamento offensivo perpetrato ai suoi danni.

Quanto dichiarato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del succitato atto (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al reclamante.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CASELLA Mariano a tutto il 13 GENNAIO 2016 e dispone la restituzione della tassa versata.

RECLAMO nr.39 della Società S.S.D.GEROCARNE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 24.12.2015 (squalifica del calciatore capitano IDA' Ivano fino al 30/6/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara Promoarena - S.S.D. Gerocarne del 20/12/2015, risulta che il direttore di gara, mentre si recava negli spogliatoi al termine dell'incontro, veniva accerchiato dai calciatori della società Gerocarne che protestavano "con toni alti" e che, pur aiutato dagli operatori della Protezione Civile a raggiungere lo spogliatoio, il suddetto ufficiale di gara riceveva un calcio alla mano, provocandogli dolore, da parte di uno dei calciatori della società Gerocarne che lo avevano accerchiato, non potuto identificare.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato fino al 30/06/2016 il capitano della società Gerocarne, Idà Ivano, ai sensi dell'art.3, comma 2, del C.G.S. e non, per come riportato nella decisione per mero errore materiale, "ai sensi dell'art.2 del C.G.S." (cfr. C.U. n.23 del 24/12/2015 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia).

Questa Commissione rileva che il primo giudice ha correttamente applicato al caso in esame il succitato art.3, comma 2, del C.G.S. (pur avendo indicato nella decisione l'art.2, ribadisce, per evidente errore materiale), che statuisce che "il calciatore che funge da capitano della squadra risponda degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato".

Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, per l'applicazione della suddetta norma non è richiesto che l'atto di violenza ai danni dell'arbitro avvenga "durante la gara", bensì "in occasione della gara": è di tutta evidenza che quest'ultima eventualità si sia verificata in siffatta circostanza, in quanto l'atto di violenza subito dal direttore di gara da parte del calciatore non identificato della società Gerocarne, è avvenuto al termine della gara, mentre lo stesso ufficiale di gara si apprestava a rientrare negli spogliatoi.

Questa Corte ritiene che la sanzione inflitta in primo grado sia congrua ed adeguata ai fatti accaduti.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.40 della Società A.C.D. BIANCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.83 del 24.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Bianco – Nuova Gioiese del 19/12/2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 1^Categoria, squalifica del calciatore NIRTA Giuseppe fino al 30 GIUGNO 2017, squalifica del calciatore COTRONEO Angelo fino al 31 DICEMBRE 2017, squalifica del calciatore COMMISSO Domenico fino al 31 MARZO 2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il delegato della Società reclamante;

RILEVA

Al 44° del secondo tempo della gara Bianco – Nuova Gioiese del 19.12.2015, a seguito della decisione di concedere un rigore alla squadra ospitata, l'arbitro della gara veniva "accerchiato" dai giocatori del Bianco e fatto oggetto di sputi ed oggetti vari da parte dei tifosi della stessa squadra.

In particolare Giuseppe Nirta lo afferrava dal polso provocandogli dolore intenso quindi gli pestava i piedi e lo colpiva con un pugno al torace mentre il calciatore Angelo Cotroneo lo stratonava per la maglia, gli stringeva con forza le tempie e lo colpiva quindi sul viso a mano aperta.

Da ultimo il calciatore Commisso Domenico lo spingeva con forza poggiandogli le mani contro il petto.

Per il verificarsi di tali fatti l'arbitro decideva di sospendere la gara.

Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva per le sanzioni in epigrafe.

La reclamante chiede in ricorso la ripetizione della gara ed una congrua riduzione delle sanzioni irrogate.

Sostiene che la gravità dei fatti non è tale da giustificare la decisione di sospendere la gara, lamenta, in particolare, che l'arbitro non ha posto in essere tutte le decisioni disciplinari che afferiscono al suo potere per consentire la ripresa della gara.

Avrebbe dovuto, a detta della reclamante, espellere i calciatori rei di averlo colpito e, solo qualora questi provvedimenti non avessero comportato il ripristino delle condizioni di normalità, avrebbe potuto sospendere la gara.

Tale tesi sarebbe suffragata dal rapporto del Commissario di Campo che, nel riportare i fatti, induce a valutare la decisione abnorme rispetto alla gravità dei fatti verificatisi ed al repentino ritorno ad una condizione di tranquillità.

Il ridimensionamento della gravità degli atti di violenza subiti dall'arbitro imporrebbe consequenzialmente una riduzione delle sanzioni irrogate ai calciatori responsabili dei comportamenti indagati.

A supporto delle proprie ragioni l'A.C.D. Bianco ha allegato al ricorso una traccia video che proverebbe la veridicità della ricostruzione operata.

In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione, che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art. 35 C.G.S..

Passando al merito della questione, può affermarsi che il rapporto dell'arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea in maniera chiara, precisa e circostanziata tutti gli episodi contestati.

Il Commissario di Campo riporta esclusivamente i fatti accaduti sotto la sua diretta percezione tant'è che lo stesso afferma di non aver potuto constatare tutto quanto avvenuto in quanto si trovava a circa 85 metri dal punto in cui si sono verificati.

Alla luce della narrazione effettuata dall'arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi superiori di giustizia sportiva.

La decisione di sospendere la gara deve essere supportata da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che il Direttore di gara è stato ripetutamente colpito da soggetti diversi, in un clima di particolare ostilità, e lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per i colpi ricevuti e per la situazione di grave tensione venutasi a creare.

Muovendo da tale assunto questa Commissione ritiene che la sanzione conseguente della punizione sportiva della gara irrogata alla società non è censurabile.

Con riferimento poi alle responsabilità dei singoli tesserati, non può essere messo in dubbio il coinvolgimento degli stessi nei fatti ascritti.

Le sanzioni vanno ponderate valutando i singoli episodi in modo oggettivo (la capacità lesiva degli stessi) ma anche rapportandoli al clima scaturito a fine gara. E per entrambe le ragioni appaiono congrue ed adeguate.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

RECLAMO n. 41 della Società SPORTING CLUB CORIGLIANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.12.2015 (ammenda di € 150,00, squalifica dell'allenatore GIOVAZZINO Peppino fino al 13/1/2016, squalifica del calciatore CASTIGLIONE Cristian per DUE gare effettive, inibizione del dirigente SANTORO Salvatore a svolgere ogni attività fino al 16/3/2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo della società A.S.D. Sporting Club Corigliano va dichiarato inammissibile in ordine ai seguenti punti:

1) alla squalifica fino al 13/01/2016 dell'allenatore Giovazzino Peppino, non essendo impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese, ai sensi dell'art.45, comma 3/b, del C.G.S.;

2) alla squalifica per due gare del calciatore Castiglione Cristian, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S..

- che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Sporting Club Corigliano - S.S. Rende del 20/12/2015 risulta che:

- al 23 del II tempo, il dirigente Santoro Salvatore (*Sporting Club Corigliano*), che svolgeva le funzioni di assistente di parte, veniva allontanato dal direttore di gara dal terreno di gioco per essere entrato abusivamente in campo e per averlo "spinto con forza" senza conseguenze;
- in quel frangente, due persone non identificate dall'arbitro ma riconducibili, a detta dello stesso, alla società reclamante, entravano in campo ed una di esse lo spingeva senza conseguenze;
- a fine gara, infine, alcuni calciatori della medesima società, fra i quali l'arbitro riusciva ad identificare solamente il già citato Castiglione Cristian, tenevano un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Sporting Club Corigliano (cfr. C.U. n.23 del 24/12/2015 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile):

- ✓ ammenda di € 150,00 alla società;
- ✓ inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/03/2016 a carico del dirigente Santoro Salvatore.

La reclamante contesta integralmente il contenuto del referto arbitrale, ritenuto "falso e mendace" e, ricostruendo i fatti accaduti in maniera differente a quelli riportati nel rapporto stesso, chiede la revoca delle sanzioni irrogate, in quanto, a suo dire, "i fatti non sussistono".

Ritiene questa Corte che la richiesta della reclamante non possa trovare accoglimento, rilevato che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati.

Le sanzioni di cui sopra appaiono congrue ed adeguate ai fatti stessi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in relazione alla squalifica dell'allenatore Giovazzino Peppino ed a quella del calciatore Castiglione Cristian, per i motivi di cui in premessa;

conferma nel resto;

dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 13 GENNAIO 2016
